

Statuto “ABRACALAM APS”

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS), e nel rispetto del Codice civile, “ABRACALAM APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in PADOVA via Valgimigli 8.

Essa opera nel territorio della Regione Veneto ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Finalità e scopi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed ha come scopo principale quello di promuovere socialità, mutualismo, e partecipazione, per contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Più specificatamente l'Associazione si propone di operare nell'ambito del teatro e della danza e di promuovere, attraverso le arti performative, cultura, socialità e solidarietà.

Le finalità dell'Associazione saranno perseguite mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, laboratori, corsi, seminari.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Articolo 4 – Volontari e lavoro retribuito

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque condivida le finalità dell'Associazione e accetti il presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può cessare solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammessi criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'aspirante socio deve presentare domanda al Presidente, menzionando le proprie complete generalità, dichiarando di accettare lo statuto dell'Associazione, e di attenersi ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Ammissione

L'esame delle domande e la delibera di ammissione devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta di adesione. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - diritti

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede sociale e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Articolo 8 - doveri

Il socio è tenuto a rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, e a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 10 – motivi di perdita

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo i casi, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature;

Articolo 11 - ricorso

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Articolo 12 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 13 – fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 - Organismi dell'Associazione

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Sindaci revisori, qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno e obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS.

Articolo 16 - Assemblea

Partecipano all'Assemblea generale tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

L'Assemblea è ordinariamente convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e da inviare ai soci tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni sono espresse per voto palese, tranne quelle riguardanti l'elezione degli organi sociali, o quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approva le linee generali del programma annuale di attività e l'eventuale documento economico-programmatico;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. È eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti che non si trovino in nessuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile, ed è composto da un minimo di 5 componenti, fra cui il Presidente.

Dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze dell'Associazione.

Articolo 19 – Compiti del Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio annuale, secondo le modalità degli art. 13 e 14 del CTS.

- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci e circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei componenti, le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 20 - Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Decade il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, o dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio.

La prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 21 - Revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge è eletto dall'Assemblea ed è composto da 1 a 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che i bilanci siano redatti in conformità alle linee di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 - Norme di Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.


In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 23 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

la Segretaria



Il Presidente



ass. cult. AbraCalm
via Volpimig. 8 - 35122
tel. 049/91563 - fax 049/91563
partita Iva: 03307780228
(timbro e firma)